

DISCORSO

*Sopra la necessità ed i mezzi di
sopprimere le pene capitali.*

DEL SIGNOR

DE LA MADALEINE.

Egli era una sorta di bene ciò, che eccitava i desiderj del Romano Oratore, ed al quale s'inalzano i voti miei.

Qual gloria per il mio Consolato, esclamava Cicerone (a), se l'epoca ei fosse in cui Roma vedesse sparire dalle sue mura questi Patiboli, queste Croci, questi Carnefici, che fanno delle nostre pubbliche piazze teatri di strage. Io non ho nè il genio nè l'autorità di quel grand'

uo-

(a) Quid enim optari potest, quod ego mallem, quam me in Consulatu meo carnificem de foro, crucem de campo sustulisse? ... Carnifex vero & obductio capitis, & nomen ipsum crucis, absit non modo a corpore civium Romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Harum enim omnium rerum, non solum eventus atque permissio, sed etiam conditio, expectatio, mentio ipsa denique, indigna cive Romano, atque homine libero est ... Cicero Orat. pro Rabirio.



DISCORSO

Sulla Umanità de' Giudici nell' amministrazione della Giustizia Criminale.



DISCORSO

SULLA

UMANITA' DE' GIUDICI

NELL' AMMINISTRAZIONE

DELLA

GIUSTIZIA CRIMINALE.

L'umanitè est un sixiem Sens.

Servàn.



DISCORSO


Sulla Umanità de' Giudici nell' amministrazione della Giustizia Criminale.

SE la Giustizia è il primo dovere del Magistrato, l'umanità ne dev'essere la prima virtù. Egli dev'essere senza passione come la legge, ogni qual volta pronunzierà la sua sentenza tra il potente ed il debole, tra il ricco accreditato ed il povero senz'appoggio; ma ch'egli si guardi di confondere questa impassibilità morale con quella durezza di carattere che scaccia dal cuore il sentimento d'umanità come una debolezza, e che sempre mira l'ingiustizia allato della pietà. Se il suo cuore non si è mai scosso all'aspetto della virtù sventurata, se non ha mai sparse lagrime allo spettacolo dell'innocenza oltraggiata, se non ha ricevuto dalla natura quella dolce sensibilità che soffre ne' mali altrui, fugga lontano dai tribunali di Giustizia, e porti altrove la sua fredda e tranquilla virtù. La spada delle leggi può facilmente divenir un'arma rea nelle sue mani; e sarà tanto più degno di compassione, quanto che, colpevole senza rimorso, non saprà nè pure bagnar
di



DEI MEZZI
DI RISARCIRE
L' INNOCENZA

Ingiustamente accusata e punita.



Tomo IV.

G

Dei mezzi di risarcire l'innocenza ingiustamente accusata e punita.

INTRODUZIONE.

Appena vi furono uomini vi furono vizj. Appena si formarono le società che si svilupparono i delitti. La morale si sollevò contro i primi, la giustizia s'armò contro i secondi. Ma oimè! quante leggi sono senza forza ove i costumi hanno potere! Quanti inconvenienti poi e quanti mali non strascina dietro la giornaliera loro esecuzione! Il maggiore di essi non è certamente il mantenimento dispendioso de' tribunali, dei magistrati, dei littori. Qual' anima sensibile non ha dovuto gemere in vedere qualche volta la probità abbandonata dalla giustizia a pene che non sono stabilite che per il colpevole! Questo male è fatalmente inevitabile. Prima di punire il reo, bisogna che la giustizia lo riconosca per tale; e come sarà egli riconosciuto, se non viene accusato che da uomini, i quali possono errare o per debolezza o per malvagità, e che per mancanza di discernimento o di virtù confondono l'innocente col reo. In Atene i soli parenti del



ARTICOLO DECIMO

CONTENUTO

NELL' ISTRUZIONE DATA

PER FORMARE

IL CODICE DELLA RUSSIA.



ARTICOLO DECIMO

*Contenuto nell'istruzione data per formare
il Codice della Russia.*

NON è nostra intenzione di entrare qui nel gran dettaglio dei delitti, e dividerli in differenti generi, nè determinar qual pena si debba infligere a ciascuna sorta di delitto. Noi già gli abbiamo divisi in quattro classi. Se volessimo seguire altro metodo, la moltitudine e la diversità delle cose, delle circostanze, e de' tempi, ci condurrebbero in dettagli infiniti. Basterà però dare in primo luogo le più generali regole fondamentali, e indicare in secondo, quali sieno i delitti più pregiudicievoli.

PRIMA QUESTIONE.

Qual è l'origine delle pene, e qual è la base del diritto di punir gli uomini? Le leggi possono chiamarsi i mezzi che servono a riunir gli uomini in società, senza le quali niuna società può sussistere. Ma non bastava procurar agli uomini questi mezzi per garantire la loro sicurezza; bisognava dar loro qualche forza, e perciò si sono inflitte le pene a' violatori del-

EDITTO



EDITTO

DELL' ATTUAL

REGNANTE DI SVEZIA

PER TOGLIERE

GL' INFANTICIDJ,


E le pene destinate alle Fanciulle,
ed ai loro Parti.



EDITTO

Dell' actual Regnante di Svezia per togliere gl' infanticidj, e le pene destinate alle fanciulle, ed ai loro parti.


IN virtù d'una lettera del dì 17. Ottobre 1778. ha il Re clementemente fatto intimare al giudizio della sua Corte: ch' essendo stati al medesimo da molto tempo umilmente rassegnati li casi successi d'infanticidj, ha comprovato con singolar dispiacere, che il timor della pena di morte prescritta dalle leggi non ha prodotto verun effetto. Comprendendo però per una tal' esperienza, che una femmina incinta dal rossore della di lei circostanza, dalla vergogna, e dal rammarico spesse volte di non saper come allevare e sostenere il di lei frutto, ebbe anco motivo di riflettere, che la pena della morte stabilita per quelle che fossero convinte, sia considerata da esse piuttosto che altro, come una meta alla loro ignominia, alla loro miseria, ed al loro vituperio. Volendo però provvedere a questo sventurato emergente, senza permetter che la rimozione della pena offrire abbia una sciolta briglia alla lascivia e alla dissolu-



PARERI DI CELEBRI
AUTORI FRANCESI

Sopra i difetti, e sugli abusi della
GIURISPRUDENZA CRIMINALE,

E su i mezzi di toglierli.



PREFAZIONE.

IL sostegno d'ogni Stato ben governato, sono i costumi, la religione, e le leggi. Tuttociò che corrompe i costumi si è il nemico comune in uno Stato, perchè senza costumi non avvi nè fede nei contratti, nè principj che dirigano le azioni; d'onde ne viene per conseguenza che non vi è più sicurezza nè per le sostanze, nè per le persone.

L'esempio altresì che divulga il modo suo di pensare, e che vuol farsi dei proseliti, debb' essere riguardato come reo, attaccando il Sovrano nell'atto stesso che attacca quanto avvi di più rispettabile nella Religione. Il Refrattario che si ride della legge, e che se ne fa un oggetto di satira, si è un furibondo, da cui tanto più importa il garantir-

X 232 X

N O I

RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Concediamo Licenza alla Ditta *Giuseppe Remondini, e F.* Stampatori di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato: *Opuscoli scelti di Legislazione Criminale, di Giurisprudenza, e di Politica ec. ristampa*, osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 19. Novembre 1789.

(Piero Barbarigo Rif.

(Cav. Pr. Morosini Rif.

(Girolamo Ascanio Giustinian Cav. Rif.

Registrato in Libro a Carte 372. al
Num. 2916.

Marcantonio Sanfermo Segr.

